

DELIBERA N. 241/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ TELERADIO CENTER S.A.S. DI BARBAGLI PIERO & C. IN
LIQUIDAZIONE ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE
TELETIRRENO PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL'ARTICOLO 3 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI
ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto datato 8 maggio 2012 e notificato in data 31 maggio 2012, con il quale il Comitato ha contestato alla società sopra menzionata la violazione della disposizione dell’art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni in quanto l’emittente Teletirreno, relativamente alle trasmissioni comprese tra le ore 00.00 del 13 dicembre 2010 e le ore 00.01 del 20 dicembre 2010, non ha provveduto a riportare sullo schermo la scritta “pubblicità” durante la messa in onda di messaggi pubblicitari;

RILEVATO che la parte, con istanza in data 3 luglio 2012, ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento in esame, che è stato espletato in data 6 luglio 2012;

RILEVATO che la società Teleradio Center s.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione, non ha presentato alcuna memoria difensiva;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, evidenziando che la scritta pubblicità deve comunque essere inserita sullo schermo nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario, ha proposto a questa Autorità, in data 5 settembre 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato inserimento della scritta durante i programmi pari a euro 7.231,00, come risultante dal minimo edittale moltiplicato per i sette giorni in cui si è verificata la violazione e in particolare nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19/12/2010;

CONSIDERATO che, sussiste la previsione che la scritta pubblicità debba essere inserita sullo schermo nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario e che pertanto il comportamento posto in essere dall’emittente televisiva di specie, risulta contravvenire all’obbligo di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Teletirreno riferito alla programmazione televisiva contestata, riguardante le trasmissioni comprese tra le ore 00.00 del 13 dicembre 2010 e le ore 00.01 del 20 dicembre 2010, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni per non aver inserito sullo schermo la scritta pubblicità nel corso dei programmi, anche se i relativi break sono stati ben confezionati;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto della circostanza che il comportamento dell'emittente televisiva operante in ambito locale Teletirreno, si configura come *sub specie* di pubblicità non segnalata;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro

milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Teleradio Center s.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teletirreno con sede c/o il liquidatore della società in Siena, alla via Fiorentina, 83, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in violazione dell'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 241/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 241/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci